

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Indagini bancarie

Il D.l. 193/2016 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017") ha modificato le disposizioni in materia di accertamenti bancari, in particolare la presunzione in base alla quale **i prelevamenti** dal c/c bancario **non giustificati costituiscono importi non dichiarati**:

- ◆ **opera per le imprese** limitatamente agli importi superiore a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili;
- ◆ **non opera per i lavoratori autonomi**, a prescindere dall'importo.

Si ricorda che la richiesta agli istituti bancari/finanziari dei dati e degli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti con i propri clienti, è subordinata:

- ◆ alla preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (o del direttore regionale);
- ◆ ovvero, per la Guardia di Finanza, alla preventiva autorizzazione del Comandante regionale per il Corpo della Guardia di Finanza.

INDAGINI BANCARIE	
NOVITA' IN BREVE	<p>L'art. 7-quater del D.l. 193/2016 ha modificato l'art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ eliminando la disposizione secondo cui si presumevano compensi i prelevamenti non giustificati dei lavoratori autonomi; ◆ introducendo un limite quantitativo oltre il quale i prelevamenti delle imprese - che non risultano dalle scritture contabili - sono considerati ricavi.
I PRELEVAMENTI SENZA GIUSTIFICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI	<p>In base alla nuova disciplina i prelevamenti senza giustificazione dei lavoratori autonomi, a prescindere dall'importo, non si presumono più compensi. La modifica è stata attuata dal D.l. 193/2016 per recepire la prevalente interpretazione giurisprudenziale, nonché l'orientamento della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità della disposizione precedente (sentenza 228/2014).</p> <p>In passato, infatti, qualsiasi prelevamento che non risultava dalla scritture contabili, o per il quale il contribuente non indicava il beneficiario, era considerato compenso. Secondo la Corte Costituzionale tale norma era lesiva del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva in quanto la contabilità semplificata, utilizzata dai lavoratori autonomi,</p>

	<p>comporta inevitabilmente una promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.</p>
<p>I PRELEVAMENTI SENZA GIUSTIFICAZIONE DELLE IMPRESE</p>	<p>Secondo le disposizioni attuali, i prelevamenti delle imprese che non risultano dalle scritture contabili o per i quali non viene indicato il beneficiario, si presumono ricavi ma limitatamente per importi superiori a 1.000 Euro giornalieri, e comunque a 5.000 Euro mensili.</p> <p>In caso di superamento dei limiti il contribuente può comunque sempre dimostrare la coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume d'affari (Circolare Agenzia delle Entrate 32/E/2006).</p>
<p>VERSAMENTI</p>	<p>Il d.l. 193/2016 non ha apportato alcuna modifica ai versamenti, pertanto continua ad operare la presunzione in base alla quale i versamenti, qualora ingiustificati, costituiscono reddito, sia con riguardo alle imprese che ai lavoratori autonomi.</p>
<p>DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI</p>	<p>Le nuove disposizioni introdotte dal D.l. 193/2016 si applicano a decorrere dal 3.12.2016. In merito alla possibile applicazione retroattiva delle stesse, si segnala il parere negativo dell'Agenzia delle Entrate espresso in occasione di Telefisco 2017.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti